



COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

Prot. 199

Ordinanza n. 02/13

OGGETTO: Divieto di scarico nelle reti di pubblica fognatura delle acque reflue di produzione delle cantine vitivinicole del territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs.152/2006, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, e che gli stessi sono disciplinati secondo criteri generali, regolati dalla vigente normativa e devono rispettare i valori limite previsti dalla stessa, e che, pertanto, sono vietati gli scarichi abusivi, non regolarmente autorizzati;

Vista la nota prot. n. 1998 del 31.07.2012 del Responsabile Gestione Tecnica Scarichi Industriali di IREN Emilia, gestore delle reti di pubblica fognatura, con cui si chiede di ribadire il divieto assoluto dello scarico delle acque reflue di produzione nelle reti di pubblica fognatura e nei recapiti finali del depuratore Seminò 2;

Ritenuto per quanto sopra di estendere il divieto a tutte le cantine del territorio stante la necessità di garantire la qualità e l'efficienza del servizio di pubblica fognatura;

Ritenuto, altresì doveroso ed opportuno, in particolare durante il periodo di svolgimento della campagna vitivinicola accertare e denunciare le illegali immissioni di dette acque, in quanto compromettono il processo biologico delle fasi del trattamento di depurazione dei reflui civili, con la possibilità del conseguente mancato raggiungimento dei limiti previsti dalla vigente normativa sull'effluente depurato;

Ritenuto, altresì, di sollecitare tutte le cantine, ad adottare tutti i dispositivi atti a ridurre i consumi d'acqua durante la vendemmia e le fasi di lavorazione, stante la necessità di limitare i consumi di acqua potabile e garantire il buon funzionamento delle reti acquedottistiche;

Considerata la necessità di adottare tutte le misure tese alla tutela della salute, dell'igiene pubblica e della protezione ambientale;

Visto l'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Vista la Legge 11 novembre 1996 n. 574;

Visto il Decreto Ministeriale 6 Luglio 2005;

Vista l'Ord. Sind. N.49/2010;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o gestori delle cantine vitivinicole recapitanti in pubblica fognatura, il divieto assoluto allo scarico delle acque di lavorazione uve durante le fasi di vendemmia e taglio vino/travasi, adempiendo ai seguenti obblighi:

- 1. adozione tutti i dispositivi atti a ridurre i consumi d'acqua durante la vendemmia e le fasi di lavorazione;**
- 2. predisposizione di sistemi di stoccaggio dei reflui di lavorazione durante le fasi su indicate;**
- 3. predisposizione di paratoia sigillabile da parte di IREN o idoneo sistema piombabile di chiusura dello scarico delle acque di lavorazione;**
- 4. comunicazione preventiva (1 settimana prima) al fax 0521/248946 dalla data di inizio e fine pigiatura, inizio/fine operazione taglio/travasi con relative letture dei contatori sulle acque prelevate;**
- 5. registrazione durante le fasi di vendemmia e taglio vino/travasi dei consumi idrici con cadenza settimanale da tenere a disposizione di IREN;**
- 6. trasmissione, con cadenza settimanale, al fax 0521/248946 di copia dei formulari di smaltimento e/o bolle di fertirrigazione relativa alle acque di processo stoccate e non scaricabili in pubblica fognatura.**

Qualora la ditta necessiti di attivare lo scarico in pubblica fognatura per emergenza, dovrà darne preventiva comunicazione ad IREN al fax 0521/248946 o telefonicamente ai cellulari 331/6177997 Taffurelli o 366/6491855 Canevari.

Gli inadempienti saranno responsabili, ferma restando l'applicabilità delle norme ambientali in materia, dell'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 650 del C.P..

DISPONE che copia del presente provvedimento venga notificato al Comando Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, all'Ausl, all'A.R.P.A., per le funzioni di controllo e vigilanza. Si dispone inoltre notifica del presente provvedimento a IREN Emilia con sede in Str. Santa Margherita n.60 43123 Parma ed alle aziende interessate alle attività di cui trattasi.

PUBBLICITA': la presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio virtuale del Comune di Ziano Piacentino per gg. 15 consecutivi e sul sito internet comunale www.comune.ziano.pc.it.

RICORSI: avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse legittimo può proporre ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

Ziano Piacentino, 21.01.2013

IL SINDACO

Dott. Manuel Ghilardelli